



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1227/2026

GIORGIO POSCIA

CC - 24/03/2026

FRANCESCO ALIFFI

R.G.N. 547/2026

ANTONINO FRANCESCO

- Relatore -

GENOVESE

ALDO NATALINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma;

sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che, accogliendo il reclamo ex art. 35 *bis* l. 26 luglio 1975, n. 354, di [REDACTED] detenuto al regime speciale di cui all'art. 41 *bis* Ord. pen., ha disposto che l'Amministrazione consenta al [REDACTED] di effettuare un colloquio mediante videocollegamento con il fratello [REDACTED] detenuto presso istituto diverso in regime di alta sicurezza.



Richiamato l'apparato argomentativo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, il Tribunale di sorveglianza ha reputato inidonea a infirmare la legittimità della decisione l'omessa acquisizione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, lamentata dal Dipartimento reclamante, e considerato lineare la motivazione del provvedimento impugnato, rivolto a contemperare il diritto del detenuto, che non vedeva il fratello dal 2010, a coltivare il rapporto familiare con le esigenze di sicurezza sottese al regime speciale differenziato, anche in considerazione della previsione di adeguate misure precauzionali per i colloqui in videoconferenza tramite le piattaforme informatiche in uso all'Amministrazione Penitenziaria.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 1, comma 5, 35 *bis*, 41 *bis*, comma 2 *quater*, 69, comma 6, lett. *b*), Ord. pen.

Il ricorrente si duole dell'omessa acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, della Direzione Distrettuale Antimafia competente, prescritto in materia di colloqui telefonici dall'art. 16.2 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, essendo detto contributo di conoscenza indispensabile nel bilanciamento tra diritto all'affettività familiare ed esigenze di sicurezza intra ed extra muraria.

3. Con memoria del 18 marzo 2024, cui è allegato dispositivo di sentenza, presentata in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, l'Avv. [REDACTED] chiede il rigetto del ricorso, deducendo che [REDACTED] non si trova in regime differenziato e non è stato condannato per reati di mafia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altro familiare detenuto, anche se sottoposto al regime dell'art. 41 *-bis* Ord. pen., mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica (Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026, Ministero della Giustizia, Rv. 289435 – 01; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 - 01).

In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamento del regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto del



detenuto a coltivare l'affettività familiare, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, De Stefano, Rv. 287288 - 01).

In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato speciale con altri familiari, anch'essi ristretti, si è affermato il principio di diritto, secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 285574 - 01; conforme già Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa Circondariale di Sassari, n. 283496 - 01): il riferimento alla circolare dipartimentale investe l'art. 16.2, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 *bis* e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione »; la disposizione indica esplicitamente la necessità di acquisizione del parere, poiché la Direzione Distrettuale Antimafia «per il patrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili a orientare la scelta amministrativa», ribadendo nondimeno che l'autorità competente a decidere «resta assolutamente libera di discostarsi dal parere acquisito, che non ha carattere vincolante».

Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloqui, la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria richiede pertanto lo svolgimento di un'indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul diritto al colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentire facilmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l'uso di parole criptiche, sia anche solo con l'atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, una volta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio venga immediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, Casa Circondariale di Sassari, n.m.).

L'omessa acquisizione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia competente ha precluso l'adeguata valutazione circa la possibile sussistenza di ragioni ostative al colloquio richiesto, derivanti dalla pericolosità dei colloquianti, in vista di un ponderato temperamento tra diritto al colloquio ed esigenze di sicurezza.

3. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, non conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così è deciso, 24/03/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente



ANTONINO FRANCESCO GENOVESE

GIUSEPPE DE MARZO

